



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI STOCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, CON ALLEGATI, FATTA A STOCOLMA IL 22 MAGGIO 2001

Art. 4 (Convenzione)

Registro delle deroghe specifiche

1. E' istituito un registro allo scopo di identificare le parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. Nel registro non sono indicate le parti che si avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le parti. Il registro e' tenuto dal segretariato ed e' accessibile al pubblico.
2. Il registro comprende:
 - a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato A e nell'allegato B;
 - b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;
 - c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica registrata.
3. Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione, ogni Stato puo', mediante notifica scritta al segretariato, far iscrivere nel registro uno o piu' tipi di deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B.
4. A meno che una parte non indichi nel registro una data precedente o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere effetto trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica.
5. Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce la procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro.
6. Prima del riesame di una deroga iscritta nel registro, la parte interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la necessita' di mantenere l'iscrizione della deroga. Il rapporto e' distribuito dal segretariato a tutte le parti. Il riesame delle deroghe iscritte nel registro e' condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito a tale riesame, la Conferenza delle parti puo' formulare nei confronti della parte interessata le raccomandazioni che ritenga opportune.
7. La Conferenza delle parti puo', su richiesta della parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una deroga specifica per un massimo di cinque anni. Nel prendere

questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto le condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione.

8. In qualsiasi momento una parte puo', mediante notifica scritta al segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

9. Quando nessuna delle parti e' piu' iscritta per un determinato tipo di deroga specifica, per tale deroga non sono piu' consentite nuove iscrizioni.

Versione in vigore dal 18 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 93
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-93-2022/convenzione-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it